

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori de' **COCCI, VETTORI, DAL FALCO, MEZZA-PESA, FORMA, ROSSI, DEL PONTE, VITALE Antonio, AMADEO, NEPI, LAPENTA, GIACOMETTI, D'AMELIO e BAUSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1979

Modifiche e rifinanziamento della legge 10 ottobre 1975, n. 517,
in materia di credito agevolato al commercio

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che verso le imprese commerciali solo assai tardi, e successivamente rispetto ad altri settori, si cominciò a rivolgere una politica di sviluppo mediante lo strumento del credito agevolato. Ciò avvenne con la legge n. 1016 del 1960, la quale, più volte prorogata e rifinanziata, durò in vigore per quasi un quindicennio. Successivamente, con la legge 10 ottobre 1975, n. 517, si ritenne di compiere un sostanziale passo avanti, secondo criteri di finalizzazione e selettività delle agevolazioni concesse.

La risposta degli operatori del settore alla legge fu nel complesso positiva, tanto che, impegnata la quasi totalità dei fondi originariamente disponibili, rimangono tuttavia alcune migliaia di richieste di contributo che attendono l'esame del comitato previsto dalla legge.

Già nella VII legislatura il Governo ritenne di conseguenza necessario presentare un disegno di legge di rifinanziamento e modifiche, anche per perfezionare la funzionalità

della legge. Sebbene lo scioglimento anticipato delle Camere abbia impedito l'approvazione del disegno di legge, pure già lungamente esaminato dal Senato, tuttavia il Parlamento aveva già manifestato indirettamente il suo consenso all'esigenza di rifinanziamento, deliberando l'aumento della previsione di spesa a questo fine, contenuta nella tabella C della legge finanziaria per l'anno 1979, da lire 25 a lire 45 miliardi.

Nel frattempo, tuttavia, lo sviluppo del dibattito sulla politica commerciale tra le forze politiche, economiche e sociali, ha maturato nuovi e più ampi orientamenti. In particolare i proponenti del presente disegno di legge ritengono che il semplice rifinanziamento della legge n. 517 del 1975 non possa esaurire la politica di promozione dello sviluppo e ristrutturazione del settore, e che si debbano prevedere strumenti differenziati e appropriatamente finalizzati, tali da valorizzare le forme di autoorganizzazione degli operatori, rendere più accessibile in via ordinaria il credito a medio termine

alle imprese commerciali, distinguere negli obiettivi, nelle modalità e nella gestione, credito di sviluppo e di ristrutturazione.

Nelle more della elaborazione di un nuovo sistema di promozione e razionalizzazione del settore, non può però crearsi un completo vuoto operativo, grave come segnale di interrotta volontà politica di ammodernamento del settore, tenendo conto che la disponibilità di uno strumento di credito agevolato pur imperfetto assolve comunque nel settore una funzione di impulso e richiamo all'investimento, come è anche provato tra l'altro dall'elevato numero di domande giacenti in attesa di esame. Si deve, a questo proposito, aver presente che la piccola dimensione non è nel commercio patologica o frutto di decentramento produttivo, ma è originaria e assai spesso vitale, tanto che è essa stessa a dar vita alle più vivaci forme di distribuzione organizzata.

Si rende quindi necessario un intervento che, senza pregiudicare le scelte sostanziali di innovazione da compiere con più meditato giudizio politico e sulla base di una approfondita valutazione — aggiornata anche nelle premesse culturali — delle strategie per il settore, eviti però allo stesso tempo il crearsi di una grave soluzione di continuità. Questo strumento non può che essere individuato nella scelta di ridare immediata operatività alla legge n. 517, rifinanziandola nella misura già proposta dal Governo nella scorsa legislatura e dalla legge finanziaria per l'anno 1979. Il rifinanziamento dovrà essere accompagnato dalle poche e più essenziali modifiche, che attengano prevalentemente alla funzionalità della legge, o comunque siano da essa motivate. Non si pongono, in questa logica, modifiche relative a temi di aggiornamento rilevante delle finalità della legge o della sua gestione, che si propone — come sopra accennato — di riservare ad un impegno legislativo da condursi, in tempi successivi, su basi nuove ed in modo organico.

Le modifiche proposte riguardano pertanto i seguenti aspetti:

lo snellimento delle procedure, quando esso — senza incidere sui livelli di garan-

zia — può concorrere ad abbreviare notevolmente i tempi di applicazione della legge; ovvero la previsione di adempimenti particolari che l'esperienza ha dimostrato necessari ed opportuni;

l'inserimento di norme a carattere sostanzialmente interpretativo per taluni punti della legge n. 517 del 1975 di controversa interpretazione, e tali quindi da provocare allungamento di tempi, duplicazione di adempimenti, eccetera;

l'aggiustamento nella ripartizione dei fondi tra commercio al minuto e commercio all'ingrosso, anche sulla base della netta prevalenza delle richieste di finanziamento agevolato da parte di questo secondo comparto.

A questo proposito, e più in generale, si deve infatti tener presente che delle circa 3.800 richieste in attesa di esame, quasi 2.000 riguardano il commercio all'ingrosso. Le richieste prevedono finanziamenti realizzabili, rispettivamente, di circa 120 miliardi per il commercio al minuto e di circa 215 miliardi per il commercio all'ingrosso. Occorre pertanto attentamente valutare, pur nel complessivo rispetto dello spirito originario del provvedimento, se non sia opportuno riservare una valutazione più attenta alla propensione ad investire emergente dal comparto grossista.

In particolare l'articolo 1 del presente disegno di legge è inteso ad evitare che sia necessaria l'emanazione di due distinti decreti, di concessione e di liquidazione, per ciascuna domanda accolta dal comitato, essendo il primo dei due motivato solo dal fatto che nella attuale formulazione della legge gli istituti e le aziende di credito non possono procedere alla stipula sulla base della comunicazione della proposta favorevole da parte del comitato.

L'articolo 2 ripara ad una restrizione che l'ambiguità della norma della legge n. 517 del 1975 aveva provocato anche rispetto alla legislazione precedente.

L'articolo 3 introduce, con la previsione di supplenti per i membri del comitato, una condizione necessaria per il suo più agevole

e regolare funzionamento. Prevede inoltre un limitato incremento della quota riservata al commercio all'ingrosso ed alle imprese commerciali di esportazione.

L'articolo 4 inserisce una norma, non prevista dal testo attuale della legge n. 517 del 1975, opportuna per la copertura delle spese per il funzionamento del comitato e della segreteria.

L'articolo 5 prevede una estensione dell'accesso al fondo di garanzia e ne snellisce le modalità e i tempi.

L'articolo 6 reca norme chiarificative riguardo alla costituzione del fondo di garanzia.

L'articolo 7 prevede il rifinanziamento della legge n. 517 del 1975 per 45 miliardi nel 1979 e per 25 miliardi in ciascuno dei nove anni successivi, prevedendo per la copertura dell'onere relativo all'anno in corso la riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1979 ed autorizzando il Ministro del tesoro ad apportare eventuali variazioni di bilancio. Nelle somme predette è ovviamente incluso il contributo dello Stato al fondo di garanzia nella misura di lire 1 miliardo per ciascun anno di applicazione della legge, secondo quanto è già previsto dalla legge n. 517 del 1975.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è sostituito dal seguente:

« Il periodo di utilizzo non può essere superiore a un anno. Il contributo è concesso per le operazioni stipulate entro un anno dalla data di comunicazione della proposta di concessione da parte del comitato di cui all'articolo 6, decorre dalla data di erogazione del finanziamento e cessa con l'ultima rata di ammortamento del mutuo stesso ».

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è aggiunto il seguente:

« Ai fini della concessione del contributo, per tutti i contratti stipulati e da stipulare, sono escluse le spese sostenute anteriormente ad un anno precedente alla presentazione agli istituti di credito della domanda di finanziamento; detto periodo è elevato a due anni per i programmi comprendenti anche l'acquisizione dell'area necessaria alla costruzione dei locali e/o la costruzione o l'acquisto dei locali stessi ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è sostituito dal seguente:

« Gli istituti e le aziende di credito, indicati ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, anche in deroga ai propri statuti, sono autorizzati a concedere, nelle zone di competenza, finanziamenti a medio termine alle imprese commerciali, comprese quelle esercenti attività di servizio ».

Art. 3.

Dopo il secondo comma dell'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, va aggiunto il seguente:

« Per ciascun membro del comitato è prevista la designazione di un supplente che interverrà in caso di assenza del titolare ».

Il settimo comma dell'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è sostituito dal seguente:

« Della suddetta somma la quota riservata al commercio all'ingrosso, ivi comprese le imprese commerciali di esportazione, è pari al 30 per cento ».

Art. 4.

Alla fine dell'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, sono aggiunti i seguenti commi:

« Le spese per il funzionamento del comitato e della segreteria sono a carico degli istituti di credito secondo le quote stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro.

I relativi versamenti affluiranno ad appositi capitoli dello stato di previsione delle entrate e correlativamente verranno disposti appositi stanziamenti sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

Art. 5.

Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è sostituito dal seguente:

« Al fondo centrale di garanzia possono accedere le imprese commerciali che non siano in grado di offrire sufficienti garanzie reali a copertura dei finanziamenti a medio termine deliberati dagli istituti o aziende di credito di cui al primo comma del precedente articolo 4 ».

Art. 6.

Il punto *a)* dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è sostituito dal seguente:

« *a)* dalle somme che gli istituti ed aziende di credito dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50 per cento che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare sull'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate per finanziamenti concessi alle aziende commerciali ammesse a fruire della garanzia del fondo centrale ».

Il punto *e)* dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è sostituito dal seguente:

« *e)* da contributi degli istituti ed aziende di credito, che saranno determinati dal comitato di cui all'articolo 6, sull'ammontare complessivo delle operazioni in essere alla fine dell'anno precedente ammesse a fruire della garanzia del fondo centrale ».

Art. 7.

Per la corresponsione dei contributi in conto interessi e del contributo dello Stato a favore del fondo centrale di garanzia, previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e dalla presente legge, è stanziata la somma di lire 45 miliardi per l'anno 1979 e di lire 25 miliardi per nove anni a partire dall'anno 1980.

Per la copertura dell'onere relativo all'anno 1979 si provvede con riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.